

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA***Notifica per pubblici proclami del ricorso n. 793/2012*

Con ordinanza presidenziale n° 407/2012 depositata in Cancelleria il 13/11/2012 la II Sezione del TAR Sardegna, ha autorizzato la Società Cagliari Calcio Spa (00271200925), patrocinata da avv.ti Benedetto Ballero (BLL BDT 44D02 M016S) e Stefano Ballero, domiciliati in Cagliari C.V. Emanuele 76, a notificare il ricorso per ottemperanza n° 793/2012 a mezzo di pubblici proclami nei confronti dei soggetti controinteressati e più precisamente nei confronti delle seguenti società sportive beneficiarie delle sponsorizzazioni previste nel programma di spesa della Regione Sardegna per le sponsorizzazioni sportive per la stagione 2005/2006, ognuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, le quali erano già state qualificate come controinteressate nel ricorso n.1086 del 2005 conclusosi con la sentenza n. 140/2011, oggetto del suddetto giudizio di ottemperanza: Rari Nantes Cagliari, Cagliari Pallavolo Srl, Tennis Club Cagliari, Cus Cagliari Atletica, Amsicora Atletica, Anmic Sassari Basket in Carrozzina, Porto Torres Basket in Carrozzina, Torres Calcio, Olbia Calcio, Fbc Calangianus, Torres Calcio Femminile, Villacidrese, Atletico Calcio, Olbia Calcio Femminile, Atletico Oristano, Hockey Club Suelli, Skating Club Cagliari, Tabasco Hockey, Dinamo Basket Sassari, As Mercede Basket, Silver Basket, Airone Tortoli', Olbia Pallavolo, Vba Olimpia Sant'Antioco, As Pallavolo Arborea, Arcosiana Pallavolo Uta, Us Garibaldi La Maddalena, Acs G.Deledda, Amatori Rugby Alghero, Grazia Deledda Sinnai, Softball Nuoro, Marcozzi Tennistavolo Cagliari, Tennistavolo Guspini, Tennistavolo Muravera, Nuorese Calcio, Polisportiva Alghero, Atletico Oristano, Cf Vil-



laputzu, Asd Ats Citta' di Quartu, Amsicora Hockey Cagliari, Amsicora Hockey Femminile, Virtus Pallacanestro, Santa Croce Basket Olbia, Pallacanestro Cus Cagliari, Gs Pallamano Sassari, Hc Nuorese, Tennis Club Cagliari Femminile, Geovillage Sporting Club Olbia, Ss Giovanni Russo, Nuova Decimomannu, Decimomannu Pallavolo, Sc Cagliari C 5, Tennistavolo Zeus Quartu Sant'Elena, Acs Grazia Deledda Rugby Femminile, Arzachena Calcio, Hc Tangram, Ss Virtus Asd Cagliari

Pertanto si notifica per pubblici proclami e si rende noto che è pendente nanti la seconda Sezione del TAR Sardegna, con il n. 793/2012, il ricorso con il quale viene richiesta l'ottemperanza alla sentenza n° 140/2011 con la quale il Tar Sardegna ha annullato la deliberazione della giunta regionale n. 55/26 del 29 novembre 2005, nella parte in cui è stato approvato il programma regionale di spesa per le sponsorizzazioni sportive relativo alla stagione 2005/2006, nonché i relativi atti del procedimento.

Il suddetto ricorso porta le seguenti testuali conclusioni: "All'Ill.mo T.A.R. adito affinché il medesimo Voglia: 1) Ordinare, in ottemperanza della sentenza n. 140/2011 del TAR Sardegna, alla Regione Autonoma della Sardegna, Presidenza della Regione ed Assessorato Regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna, ognuno per la propria competenza, di adempiere all'obbligo di conformarsi al giudicato di cui in premessa con "l'adozione di un nuovo provvedimento in materia, nel rispetto dei criteri di legge e del piano triennale, così come chiariti e interpretati da questo tribunale con la presente sentenza". 2) Si chiede pertanto che il Tribunale Voglia ordinare che tale provvedimento, in esecuzione della Sentenza 140/2011 preveda: a)



la liquidazione a favore della ricorrente di un corrispettivo della sponsorizzazione previsto dalla Legge Regionale 17/99 e dal piano triennale 2003/2006 corrispondente alla quota del 70% non inferiore a quella già determinata sia nella bozza di deliberazione del novembre 2011, e sia nella deliberazione del luglio 2012, e cioè pari ad €. 707.829,11 (detratto l'anticipo corrisposto); b) la liquidazione a favore della ricorrente una somma - a titolo di quota del 30% della sponsorizzazione previsto dalla Legge Regionale 17/99 e dal piano triennale 2003/2006 - quantificata con le modalità sopra descritte, ossia maggiorando la somma prevista dalla delibera annullata, proporzionalmente rispetto all'aumento dei fondi dal 20% al 30%, così come era stata correttamente quantificata dalla proposta di delibera predisposta dall'Assessorato P.I. nel novembre 2011, e quindi in €. 961.186,94 (detratto l'anticipo corrisposto). c) la liquidazione della rivalutazione monetaria, nonché degli interessi da calcolarsi ai sensi del D.Lgs 231/2002 o, in subordine, al tasso legale. d) un termine non superiore ai 30 giorni (o quello inferiore o superiore che verrà ritenuto congruo dal TAR Sardegna) decorrenti dall'eventuale sentenza di accoglimento del presente ricorso, entro il quale la Regione Sardegna dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme. 3) in via subordinata, nel caso Codesto Ecc.mo Collegio dovesse non concordare pienamente nell'interpretazione della sentenza sopra riportata, specie per la quota del 30%, si chiede, anche ai sensi del comma 5 dell'art. 112 del Cod. Giustizia Amministrativa, che vengano forniti chiarimenti: a) in merito ai criteri di ripartizione di detta quota del 30% del contributo (considerando che il Cagliari calcio nel 2005 è stato promosso in serie A), ed in particolare se sia legittima, e conforme al giudi-



cato della sentenza 140/2011 la previsione di una somma non superiore (ma addirittura inferiore) a quella già prevista nella delibera annullata dalla sentenza oggetto del presente ricorso, ed in ogni caso, fermo restando quanto disposto nell'atto impugnato, in quale misura si deve riconoscere al Cagliari Calcio una parte del 10% in più di disponibilità (dal 20% al 30%) che è conseguenza dell'accoglimento del ricorso originario; b) sulla obbligatorietà della liquidazione della rivalutazione monetaria, nonché degli interessi da calcolarsi ai sensi del D.Lgs 231/2002, ovvero in subordine al tasso legale. 4) nominare sin da ora, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario *ad acta* affinché provveda in via sostitutiva; 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari e rifusione del contributo unificato"

Cagliari, 19 novembre 2012

I richiedenti
avv. Benedetto Ballero avv. Stefano Ballero

TC12ABA17894 (A pagamento).

